P E R

L' Università di Cirò

E PER ESSA

P E R

D. Antonio Caporale

NELLA CAUSA CHE HA NEL S. C.

C O N

Il Canonico Pignataro.

DEGNISSIMO COMMESSARIO

Il Signor D. Stefano Patrizj

Presso lo Scrivano Rosa
In Banca di Rubino.

J. M. J.

LA causa, che verte, ed assi a decidere dal S. C. tra 'l Sacerdote D. Antonio Caporale da una parte, e D. Alessio Casoppero dall'altra, consiste sulla natura di un Padronato di Cappellania laicale fondato dal fu Pietro Trusciglio di Cirò sotto il Titolo di S. Cataldo a' 25. Settembre dell'anno 1642. L'uno, cioè, D. Antonio Caporale stà nella ferma credenza, che tal Padronato non sia stato fondato, se non se da trasmettersi col titolo semplicemente ereditario, onde crede, che egli, come Cappellano istituito e presentato dall' Università di Cirò, quale legataria di detto Padronato a lei lasciato dalla fu Lucrezia d' Amico nel 1754. che fu l' ultima erede del fondatore, debba venire manotenuto per Cappellano della Cappellania suddetta, come alla medesima da legittimo Padrone presentato. Crede dall'altra parte tutto il contrario il suo avversario D. Alessio Casoppero: imperciocchè suppone, che l'anzidetto Padronato sia per diritto di sua fondazione familiare, e gentilizio, non solamente per la famiglia discensiva d' esso fondator Trusciglio, ma anche per la sua famiglia contentiva non solo per li mascoli, ma ben anche per le femine e loro eredi, e successori *in perpetuum*; onde conchiude, che tal Padronato si appartenga per la voce attiva ad esso lui, come discendente per linea materna dalla fu Francesca Trusciglio sorella germana del fondatore, il quale ad essa con titolo ereditario

tal Padronato lasciò. Si è su tali reciproche e scambievoli pretensioni dal S. C. dopo un ben lungo litigio sostenuto su la declinatoria del foro opposta, da detto Casoppere, per avocare tal causa al Giudice Ecclesiastico, supponendo beneficio ecclesiastico tal Cappellania, la quale è laicale solamente, *impartito termine ordinario*: nella dicui compilazione, siccome contrarie sono di detti collitiganti le mire, e gli oggetti, così anche le pruove diversamente si sono formate.

Credendosi intanto per parte di D. Antonio, e per l'Università di Cirò legataria di tal diritto, ereditario solamente il Padronato suddetto, si è creduto doversi soltanto giustificare la qualità ereditaria, che fu in Lucrezia d'Amico per rispetto al fondatore Trusciglio; e tal prova si è fatta non solamente con testimoni, ma anche con pubbliche scritture presentate negli atti.

All'incontro reputandosi dall'Avversario questo Padronato per sua fondazione familiare e gentilizio, si è creduto giustificare la sua discendenza da Francesca Trusciglio germana del fondatore, ed erede del medesimo, anche sul Padronato anzidetto. Quindi raggirandosi tutta detta contesa su la qualità di tal Padronato, e questa rilevandosi in primo luogo dalla fondazione, e in caso, che questa fosse incerta, e dubbiosa, dal testamento, e dall'altre pubbliche scritture, e finalmente dall'osservanza susseguita; perciò è necessario darci noi in primo luogo carico della fondazione suddetta, indi poi esaminare il testamento di esso fondatore, per rispondere a quelle obbiezioni, che in seguela del medesimo forma contra noi l'Avversario, e poscia premessi tali fatti, esaminare co'lumi del diritto la detta controversia. Sicchè esaminiamo il fatto.

FAT-

FATTO DELLA CAUSA.

VI fu nella Città di Cirò una Cappella col titolo di S. Cataldo, la quale abbandonata e non curata incominciò a rovinare; così che ne' principj del secolo passato ritrovavasi già diruta. Pietro Trusciglio mosso da pia divozione volle riedificarla, con costituirle una congrua dote sì per lo di lei decoroso e convenevole mantenimento, come per quello del Cappellano, il quale a' divini ufficj attender dovea. Poichè l'ebbe riedificata, e dotata, ne pretese il Padronato: e perciò nel 1641. con sua supplica all'Ordinario, domandò, che conceduto gli fosse della suddetta il Padronato, *tanto ad esso lui* (sono parole della supplica) *quanto a' suoi eredi, e successori, e che potesse a suo libero arbitrio presentare per Cappellano in detta Chiesa quel Sacerdote, che gli parerà, etiam che fosse Chierico in minoribus. Quello presentato, si abbia da confirmare dagl'Illustris.Sig.Vescovi pro tempore. Fol.*15. In seguela di ciò verificossi dal Vicario l'esposto, ed indi poi a'25. Settembre del 1642. ne seguì la concessione colle seguenti parole: *Dictam Ecclesiam Sancti Chataldi cum omnibus juribus suis adnexis, & connexis dicto magnifico Petro, suisque heredibus, & successoribus in perpetuum in jus Patronatus, cum potestate construendæ in ea sepulturæ pro se, suisque heredibus etiam extraneis, & successoribus, aliisque de eorum voluntate quibuscumque, ac nominandi, & præsentandi in ea Cappellanum, servata forma sacrorum Canonum, per Illustrissimum, & Reverendissimum Episcopum confirmandum nunc, & quandocumque vacare contigerit concedendum esse, prout præsenti decreto in actu generalis visitationis concedit suum assensum, & bene-*

pla-

placitum præstat, & in ipsius magnifici Petri favorem, suorumque per Bullas tam pro dicta concessione cum infrascripta forma præsentis decreti, quam pro præsentatione, & confirmatione Cappellani in forma expediri decrevit.

In seguela di tal concessione seguirono le nomine, o sieno le presentazioni, che da tempo in tempo fece esso fondatore alla Cappellania suddetta; le quali non occorre quì rammentarle, per essere cosa estranea dall' istituto presente: solamente mi do carico della presentazione fatta in persona del fu Sacerdote Leonardo Vencia; poichè per rispetto a lui occorre quì una circostanza da notarsi. Aveva il fondatore nella supplica domandato all'Ordinario, che il Cappellano presentando dovesse essere perpetuo; e così furono i Cappellani antecedenti al Vencia presentati. Ma poichè vide, che tali perpetui Cappellani sulla fiducia di non poter venire amossi, poco curavano il decoro, ed il servizio di detta Chiesa; quindi pensò esso fondatore, rappresentando tali inconvenienti all'Ordinario, dimandare la permissione di essere tali Cappellani *ad nutum*, ed amovibili: e'l Vescovo accertatosi già della verità dell'esposto, aderì a tal supplica, con alterare la natura di tal Cappellania, rendendola, per rispetto al suo Cappellano, amovibile *ad nutum*, dall' essere ch'ella prima avea di perpetua: il che seguì nell'anno 1657. *ut fol.* 20. Nella quale alterazione di tal Padronato, comechè lume si può ricevere per rispetto alla qualità della prima fondazione, perciò non tralascio d'avvertire, che questa concepita si vede colla semplice qualità ereditaria, raffermandosi nella medesima così: *Attentis expositis, aliisque de jure considerandis consideratis, specialibus favoribus supplicantem*

pro-

prosequi volentes, ejusdem heredibus, & successoribus in perpetuum prædictum juspatronatus in præfata Ecclesia S. Chataldi confirmamus. Nè in tutto il contesto di tal conferma altri si rammentano, che gli eredi, e successori d'esso fondatore. Questo è quello, che si ravvisa sì nella fondazione, che nella confirma di detta Cappellania. Vediamo in tanto cosa rilevare si possa per la contesa presente dal testamento, che fece esso fondatore.

Formò egli il suo ultimo testamento nuncupativo a 21. Gennajo del 1636. per mano di pubblico, e Regio Notaro. Egli istituì erede Francesca Trusciglio sua germana sorella: e perchè in tal testamento si fa anche menzione della Cappellania surriferita, conviene, che dal medesimo rileviamo quel tanto, che opportunamente occorre per rispetto al litigio presente. Ritrovavasi in quel tempo Cappellano dal medesimo testatore presentato il fu Sacerdote Francesco Matalone: egli il testatore, seguita la morte di detto Cappellano, prescrisse, che tal jus di nominare a Francesca sua erede si appartenesse. Ecco le proprie parole, che profittevoli molto sono al mio Cliente: *E che dopo seguita la morte di detto D. Francesco Matalone, detta Francesca mia erede, e suoi eredi, e successori, abbia potestà, che possano presentare, nominare, ed eleggere un altro Cappellano, purchè sia della casata Trusciglio, a loro beneplacito, ritrovandosi in abito Clericale, e non ritrovandosi in abito Clericale, ciascuno delli figli legittimi, e naturali di Giovanni Perrotta Trusciglio, si abbia da eleggere, presentare, e nominare alcuno delli figli di detto Giovan Teseo Trusciglio, o figlio legittimo, e naturale di Pietro Giovanni Matalone Trusciglio, purchè*

stando

ſtando in abito Clericale, *ed in difetto delle ſopradette ſi avrà da nominare uno de' figli di Mario Truſciglio*, *che ſi troverà in abito Clericale*, *e di tal maniera ſi farà detta nomina ad elezione di Franceſca Truſciglio*, *e ſuoi eredi*. E comechè eſſo teſtatore eraſi obbligato di pagare ann.duc. 10. al ſuddetto Cappellano, i quali già avendogli aſſegnati ſopra una certa poſſeſſione, dichiarò, che i ſuoi eredi, e legatarj non fuſſero tenuti in appreſſo a tal peſo colle parole ſeguenti: *Ed i miei eredi*, *e legatarj non ſieno obbligati a pagare detti ducati dieci a cauſa*, *che detta gabella l'ho comprata*, *ed aſſegnata*, *ut ſupra*, *per jus. Padronato di detta Cappella*. Queſto è tutto, e quanto dal ſurriferito teſtamento raccoglier ſi può per quello, che avremo a dire tra poco ſu la qualità di detto Padronato sì per la ſua parte attiva, che paſſiva. Intanto proſeguiamo la narrativa de' fatti confacenti alla conteſa. Laſciò eſſo teſtatore, come dicemmo, erede univerſale Franceſca Truſciglio ſua germana, moglie di Ceſare Perrotta, dal qual matrimonio queſta ne fu la deſcendenza:

Pietro

Pietro Trufciglio fondatore della Cappella di S.Cataldo, e fratello germano di

Francefca Trufciglio moglie di Cefare Perrotta , e madre di

Giovanni morto fenza figli, ed *ab inteftato*	Lucrezia moglie di Antonio di Amico , e madre di	Ed Eleonora morta fenza figli, e con teftamento, con cui iftituì eredi Domenico, e Francefco di Amico nipoti

Francefco Sacerdote morto con teftamento,con cui iftituì erede fuo fratello Domenico	Domenico padre di Lucrezia morta nel 1754. che legò detta Cappella in beneficio dell'Univerfità di Cirò	Ed Ippolita moglie di Francefco Scala , e madre di Francefca moglie di Francefco Cafoppero, e madre di Aleffio

dalla quale fi ravvifa, che 'l noftro Avverfario, il quale pretende effere tal Padronato familiare, è gentilizio non fia difcendente dal fondatore Trufciglio, ma ben vero, che per linea materna foltanto provenga da Francefca Trufciglio , che fu germana di effo teftatore . Si ravvifa altresì, che Lucrezia d'Amico juniore

niore sia anche discendente da detta fu Francesca Trusciglio, che fu erede del testatore suddetto. Questa è la discendenza e dell'una, e dell'altra giustificata per diversi fini da' collitiganti : poichè l'uno riputando, come dissi, il summentovato Padronato per ereditario semplice, ha articolato, e provato tal qualità in Lucrezia d'Amico, per rispetto a Francesca Trusciglio, in esclusione di tal qualità nella persona di Francesca Scala moglie di Francesco Casoppero, e madre del nostro Avversario: all'incontro questi supponendo tal Padronato familiare, ha stimato sufficiente al suo intento la pruova della discendenza legittima di sua madre per rispetto alla suddetta Francesca Trusciglio, senza che punto avesse curata l'altra pruova della qualità ereditaria a riguardo di tal Padronato. Ecco il contenuto della pruova di ambedue questi collitiganti , che io quì stimo restringere per maggior dilucidazione dell' affare.

Il Sacerdote D.Antonio Caporale, ch'è l'odierno Cappellano, e l'Università di Cirò proprietaria di tal diritto di Padronato sopra il secondo articolo hanno provato, che la detta Francesca Trusciglio, erede del fondatore, tramandò con titolo ereditario il Padronato anzidetto a Giovanni, ed Eleonora Perrotta di lei figli, che detta Eleonora lasciò di lei eredi D. Francesco, e D. Domenico d'Amico di lei nipoti, nati dalla sorella premorta Lucrezia Perrotta; e che 'l predetto D. Francesco d'Amico lasciò di lui erede D. Domenico di lui fratello germano, che ad esso lui sopravvisse; che indi poi detto D. Domenico d'Amico venuto a morte abbia istituito suoi eredi quattro figli legittimi, e naturali, che a lui sopravvissero, per nome Giovanni, Lucia, Ippolita, e Lucrezia; che i tre primi passa-

ti da questa a miglior vita di tempo in tempo, lasciando superstite Lucrezia d'Amico juniore di loro sorella germana, l'abbiano istituita loro erede; e che questa venendo a morte nel 1754. abbia istituito erede il Clero di Cirò, ed alla suddetta Università articolante abbia lasciato il Padronato di detta Cappellania di S. Cataldo; che in seguela di tal testamento l'Università suddetta, precedenti i pubblici editti, abbia nominato per Cappellano il suddetto D. Antonio Caporale. Ecco il contesto dell' intera pruova fattasi su la qualità ereditaria di Lucrezia d'Amico, per rispetto a Francesca Trusciglio. Ma una sì fatta pruova, perchè fatta con testimoni, si è stimato convalidarla con pubbliche scritture: onde si è esibita copia del testamento del fu Francesco d'Amico fattosi a' 18. Marzo del 1705. con cui esso Francesco istituisce suo erede Domenico d'Amico suo germano, e come erede, ch' egli fu di Francesca Trusciglio, e di Eleonora Perrotta, lascia a detto suo erede Domenico, e suoi eredi, e successori l'anzidetto Padronato, *ut fol.* 42. Si è anche esibita fede di pubblico, e Regio Notaro del testamento d'Ippolita d'Amico del 1732., con cui questa istituì erede Lucrezia d'Amico, *ut fol.* 43. questa poi è la stessa Lucrezia, che legò tal Padronato all'Università di Cirò nel 1754. siccome dalla copia legittima del di lei testamento, *ut fol.* 44. Ecco dunque legittimata la qualità ereditaria suddetta.

Ma perchè nella contesa presente due sono gli estremi, che debbono giustificarsi, affinchè ne siegua quella sentenza, che profferendosi su di una perfetta, e compita pruova, possa decidere la controversia totalmente, cioè, la qualità o discensiva, o ereditaria, secondo che ritrovasi il Padronato fondato, e l'identità de' beni, che la sua dote costituiscono; perciò oltre la pruova del

 primo

primo requisito, si è voluto anche quella, che 'l secondo risguarda, formare. Onde sul nono articolo si è articolato, e provato, che detta Cappellania di S. Cataldo possegga nella Città di Cirò per sua dote una gabella di terre aratorie, luogo detto Aridonnici; di più nel luogo detto le Piante due pezzetti di terre; nel luogo detto Rudi altro pezzetto di terre, e nel luogo detto Puzzacchia una clausura di piantagione di olivi: che di più? nel medesimo luogo altre terre libere, e nel luogo detto sotto il Vescovato due piedi di gelsi, che per censi enfiteutici possegga annui carlini ventuno, e per censo bullare un capitale di ducati cento venti dovuto dal mag. Nicodemo Marino di detta Città, che frutta annui ducati nove, e carlini sei. Questa è la pruova per l'identità de' beni, che a detto Padronato, come per sua dote, s'appartengono. All'incontro si è fatta anche la pruova dal D. Alessio Casoppero, ma, come io dissi, e lo replico anche ora, della sola qualità discensiva per linea materna della fu Francesca Trusciglio, sorella germana del testatore, e di lui erede universale, senza che punto avesse curata l'altra, che la qualità ereditaria riguarda, sì perchè la reputa impertinente, ed inopportuna al caso presente, come ancora per non averla mai avuta Francesca Scala figlia d'Ippolito d'Amico, figlia di Lucrezia Perrotta, che fu figlia di detta fu Francesca Trusciglio; poichè essa Lucrezia Perrotta, da cui discende esso Casoppero, per le doti ricevute da sua madre Francesca Trusciglio, rinunciò ampiamente all'eredità paterna, e materna, siccome dalla copia di detta rinuncia presentata negli atti, *ut fol.* 45. Questi sono i fatti, che occorrono nella contesa presente, e le pruove, che nella

la compilazione del termine si sono fatte dall'una, e dall'altra parte: rimane ora ad esaminare il diritto, e vedere chi d'ambedue essi contendenti abbia maggior ragione.

Si dimostra, che 'l Padronato istituito dal fu Pietro Trusciglio sia ereditario semplice, e che indi non si appartenga veruna ragione, se non se a coloro, che sono eredi di detto Fondatore.

Le regole per la qualità del Padronato, se sia familiare, o gentilizio, o pur misto, o semplice ereditario, desumere non si possono, se non che dalla sua fondazione; ed in mancanza di questa dal testamento, o altra disposizione del testatore, e finalmente in mancanza della fondazione, ed altro dall' osservanza susseguita. Ben riflette, secondo il suo solito per altro, il dottissimo *Cardinal de Luca* nella *part. 1. de Jure Patronatus, discur. 60.*, che altro sia, non apparirvi affatto fondazione, altro, che questa siavi, ma sia dubbia per rispetto a quelle qualità, che si pretendono da' litiganti: poichè qualora la fondazione vi è, ma è dubbia, molto può conferire l'osservanza per la dilucidazione del dubbio, purchè ella sia fondata su di atti univoci, e non equivoci. Egli è a proposito le sue proprie parole quì trascrivere: *Procedunt hæc*, scrisse egli, *ubi tenor fundationis habetur, ex quo tamquam ex testamento, ac ad instar, ambigua disponentis voluntas desumenda est, ex quo casu, quoties ipsa dispositio ita concepta est, quod ambigua dici valeat, & capax interpretationis, nimium operativa remanet observantia, cui si tamquam optimæ interpreti, ac interpretationum reginæ in omni materia satis deferendum*

dum est, magis, ac peculiariter in ista, in qua etiam principaliter recurri ad observantiam solet, quando ob deficientem tenorem fundationis, infra illa attendi debet. Magna vero differentia est inter casum, in quo habeatur tenor fundationis conceptus per verba æquivoca, & apta recipere utrumque intellectum, unde cadat interpretatio, & casum, in quo eadem fundatio sit simplex, juxta regulam, sive quod illa non habeatur, unde pariter eadem regula hereditaria qualitas intret, quoniam juxta satis vulgarem, & quotidianam distinctionem, primo casu non desideratur longum, vel longissimum tempus, minusque alia requisita, quæ adeo rigorose necessaria sunt in præscriptiva, quia quum sit observantia interpretativa, sufficit ita quandoque servatum fuisse, de tempore tamen proximo fundationi, vivente fundatore, seu viventibus illis, qui verisimiliter voluntatis conscii ita interpretati sint, secus autem ubi est remota, quum proxima sit in contrarium, ex deductis per Ottbobonum dec. 26. In illis autem duobus casibus, observantia dicitur potius præscriptiva, sive inductiva limitationis regulæ; & consequenter exigit longum, vel longissimum tempus, aliaque requisita, illud præsertim, quod sit clara, & univoca, non autem desumatur ex actibus æquivocis, quia ad utramque qualitatem referri possunt, ex deductis in utroque respective casu apud Durandum dec. 173. Queste sono le regole, che dobbiamo seguire in simili controversie: In primo luogo la fondazione; e questa essendo dubbia, l'osservanza susseguita, che dilucidar la può più tosto per una qualità, che per l'altra: ma se all'incontro la fondazione sia chiara, e l'osservanza in contrario, comechè detta osservanza in tale aspetto non è interpetrativa della fondazione, ma prescrittiva del caso opposto, bisogna, ch'ella sia di lunghissi-

ghiſſimo tempo, e propriamente di quella età, che vale a preſcrivere il diritto altrui. Premeſſe dunque queſte maſſime indubitate per altro, e ricevute nell' uſo pratico del foro, eſaminiamo il caſo preſente prima colla lettera della fondazione, poi col teſtamento di detto fondatore, e finalmente coll'oſſervanza ſuſſeguita, ch' è la fedele interpetre degli atti umani.

Pietro Truſciglio di Cirò, come diſſi nel fatto, avendo riedificata, e dotata una Chieſa già diruta ſotto il nome di S. Cataldo, ne preteſe il Padronato: qual Padronato, che qualità aver dovea, colle parole, che ſeguono, ſpiegollo: *E perchè intende far detta Chieſa ſuo jus patronato perpetuo per decoro della famiglia Truſciglio . . . . Supplica per tanto V. S. Illuſtriſs. reſti ſervita concedergli detta Chieſa per ſuo jus patronato di ſuoi eredi, e ſucceſſori qualſivogliano in futurum*. A tenore di tal ſupplica ne ſiegue la conceſſione dell' Ordinario così: *Cum omnibus juribus ſuis annexis & connexis dicto Magnifico Petro, ſuiſque heredibus, & ſucceſſoribus in perpetuum in jus patronatus, cum poteſtate conſtruendi in ea ſepulturam pro ſe ſuiſque heredibus, etiam extraneis & ſucceſſoribus, aliiſque de eorum voluntate quibuſcumque nominandi, & præſentandi in Cappellanum &c.* Queſta fu la prima legge di tal fondazione, ch' ebbe il ſuo effetto per li Cappellani, che di tempo in tempo eſſo fondatore preſentò: ma perchè egli vide, che tali Cappellani, perchè perpetui a tenore della fondazione, poco curavano il divino ſervizio; quindi pensò, che meglio era, qualora *ad nutum* ed amovibili gli aveſſe coſtituiti. E perchè a ciò opponevaſi la legge della fondazione; quindi ne ſupplicò l'Ordinario nel mentre, che ſtava nella S. Viſita: lo che gli fu accordato con altra bol-

la.

la. E comechè da tal atto, che confiderar fi può come una feconda fondazione, molto dilucidar fi può la contefa prefente, conviene, che confideriamo quel tanto, che occorfe nel medefimo. Diede effo fondatore tal fupplica, e fpiegoffi così: *Giacchè V. S. Illuftrifs. fi ritrova in atto della Vifita, tanto nell' occafione della prefente vacanza, quanto per le future l' iftituiffe il Cappellano da lui, e fuoi eredi da prefentarfi ad nutum ed amovibile a libito di effo padrone, e fuoi eredi, che pro tempore faranno in virtù di decreto, che fi degnerà farci interporre*. Siegue la grazia con quefte parole: *Nos fupplicantem fpecialibus favoribus profequi volentes ejufdem heredibus, & fucceſſoribus in perpetuum prædictum Jus Patronatus in præfata Ecclefia . . . Et fic Cappellanum inftituendum non obftantibus &c. & ad futuram rei memoriam, & hujus noftræ fpecialis gratiæ bullas in favorem fupplicantis & heredum expediendas* (1).

Quefte fono le due fondazioni, che occorrono per detto Padronato: vediamo frattanto, quale qualità nafcer poffa dalle medefime. Egli nella prima fondazione fpiegò, che 'l Padronato anzidetto lo volea perpetuo per *decoro della famiglia di Trufciglio*. Quefta fu l'enunciativa, che nella fondazione fi legge ; ma nella difpofitiva tutto il contrario rilevafi, dicendofi in quefto modo: *Supplica per tanto V. S. Illuftrifs. refti fervita concedergli detta Chiefa per fuo jus patronato de' fuoi eredi, e fucceffori qualfivogliano in futurum*. Ecco, che a prima vifta fi fcorge la qualità di detto Padronato, di non effere familiare, e gentilizio, ma ere-

(1) *Fol.* 20.

ereditario semplice, o al più dubbioso, che qualità contenga. Le parole apposte nella enunciativa della fondazione, *intende fare jus patronato perpetuo per decoro della famiglia di Trusciglio*, pare, che persuadano il dovere essere il Padronato familiare: ma quelle poi, che susseguono nella dispositiva, cioè, *concedergli detta Chiesa per suo jus patronato, di suoi eredi, e successori qualsivogliano in futurum*, ci persuadono del contrario, cioè a dire, che abbia voluto un Padronato ereditario solamente; poichè la parola *erede qualsivoglia* si oppone all'erede del sangue, e fa, che 'l Padronato si trasmetta colla qualità ereditaria de' beni, e non con quella del sangue. Ma al più non si può contendere, che queste ultime parole, come contrarie alle prime, non formino almeno un dubbio su la legge del fondatore, se abbia voluto tal Padronato per familiare, o ereditario: ed in tal caso vediamo, come siasi giudicato nell'uso pratico del foro, se per una qualità più tosto, che per l'altra: per risolvere la quale cosa, ho bisogno, ch'esamini colla conveniente brevità l'affare nella sua origine.

I tre tempi, che i dotti Canonisti assegnano per conoscersi la vera natura del Padronato, è necessario di esaminarsi brevemente da coloro, che le cose saper vogliono da'loro veri principj. Per la prima epoca del Padronato non vi ha dubbio, che su i principj troppo che deboli furono i dilui effetti: alcuni han creduto, che fin dal secolo quarto le sue vestigia rintracciare almeno si possano nell'Oriente, e che poi verso il secolo quinto lo stesso sia avvenuto per l'Occidente. In effetti fin dal tempo del Papa Gelasio, che visse nel 490. a'padroni altro conceduto non veniva, se non se l'intervento alle processioni, cioè a

C dire;

dire, il luogo più onorifico nelle medesime, come a' dotti è piaciuto spiegare: imperciocchè l'intervento a quelle semplice e comune a tutti i Fedeli permesso veniva. Nel Concilio Toletano IV. dell'ann.636. si rafferma, come per canone universale, non doversi altro a' padroni, se non che gli alimenti in caso della loro indigenza: queste ne sono le parole: *Noverint autem conditores Basilicarum in rebus, quas eisdem Ecclesiis conferunt, nullam potestatem habere, sed juxta Canonum instituta, sicut Ecclesiam, ita & dotem ejus ad ordinationem Episcopi pertinere*: soggiungendo di non aver altro, che un sussidio nella loro inopia, per la ragione, che se la Chiesa alimentava i poveri, maggiormente ciò dovea praticare verso i Padroni, come per una giusta retribuzione. Nel Concilio di Oranges tenuto prima del Toletano, cioè nell'ann.441. come per ispeciale grazia fu conceduto al Vescovo, ch'edificasse una Chiesa entro l'altrui territorio, vi potesse presentare il Cherico per Cappellano, *reservata*, sono le parole del Concilio al Can. 10. *ædificanti Episcopo hac gratia, ut quos desiderat Clericos in re sua videre, ipsos ordinet is, in cujus territorium est: vel si ordinati jam sunt, ipsos habere acquiescat. Et omnis Ecclesiæ gubernatio ad eum, in cujus civitatis territorio Ecclesia surrexerit, pertinere*. Non v'è dubbio, che nell'Oriente da Giustiniano in poi sieno molto cresciuti i diritti del Padronato, siccome rilevasi dalle sue *Novelle*, e dalla *l.46. de Episcopis & Clericis*, ove così si stabilì la presentazione al Padrone, e di essere a' di lui eredi il Padronato trasmisibile. Ma riflette assai bene il Boemero, che l'Imperadore suddetto quello, che stabilisce su ciò per gli Padroni sia a rispetto della presentazione per essi, e loro eredi,

sia

sia a riguardo de' Monasteri, in cui in quella età; essendo i Monaci tutti laici, fu facile accordare al Padrone tali prerogative, come sopra persone laiche. Ma che che di ciò sia, quello ch'è certo, si è, che in tempo di Pelagio I., che visse nel 557., veniva già a' fondatori permesso e di presentare al Vescovo il Cappellano, il Chierico ordinando, e che anche loro si concedeva l' apporre nella fondazione quelle leggi, che al Diritto Canonico non erano contrarie. E' certo altresì, che in tempo di Gregorio Papa, che visse nel 598., il diritto del Padronato tramandavasi anche agli eredi.

E questo è quello, che si appartiene al Padronato per la sua prima età. Ma in progresso di tempo i diritti del Padrone andarono crescendo fino a tanto, che si stabilì la massima, che al Padrone non spettasse il solo diritto di nominare, ed altri jussi onorifici; ma anche ch' egli avesse il diritto di proprietà, quantunque restrittivamente, attesa la donazione, che colla fondazione egli avea fatta alla Chiesa, la quale impediva il poter disporre in modo alcuno delle cose donate: ed in questo tempo pensò il lodato Boemero, che abolito l'antico nome di *fondatore* nato sia quello di Padrone, che il diritto di proprietà contiene, e significa. In effetti noi verso il secolo VIII. abbiamo molti chiari documenti, che Graziano raccolse nella *c.* 23. *c.* 16. *q.* 7. in cui in un Concilio tenuto sotto Eugenio II. nell' an. 826. così si dice: *Monasterium vel Oratorium canonice exstructum a dominio constructoris invito non auferatur, liceatque illi id Presbytero, cui voluerit, pro sacro officio illius Diœceseos, & bonæ auctoritatis dimissoria, cum consensu Episcopi, ne malus exsistat, commendare*; di modo che

 questi

questi Cherici presentati dal Padrone si chiamavano i *Chierici de' Laici*. Dal che prende lume il Canone 42. del Concilio VI. di Parigi tenuto nell' an. 829. ove così si dice: *De Clericis vero Laicorum, unde nonnulli eorum conqueri videntur, eo quod quidam Episcopi ad eorum preces nolint in Ecclesiis suis eos, quum utiles sunt, ordinare*: ove notasi, che la parola *Ecclesiis suis* significa l' anzidetto diritto di proprietà. Questi Cherici si credevano talmente addetti unitamente colla Chiesa, e co' suoi fondi dotali a' Padroni, che riputavano loro stessi liberi, ed immuni dalla giurisdizione dell'Ordinario: onde nel Concilio tenuto in Pavia nell' an. 850. al Canone 18. questo fu loro inculcato: *Nulla ratione Clerici aut Sacerdotes habendi sunt, qui sub nullius Episcopi disciplina & providentia gubernantur. Tales enim acephalos, id est, sine capite, prisca Ecclesiæ consuetudo nuncupavit. Docendi igitur sunt sæculares viri, ut si in domibus suis mysteria divina jugiter exerceri debeant, quod valde laudabile est, ab his tamen tractentur, qui ab Episcopis examinati fuerint, & ab ordinatoribus suis commendatitiis litteris comitati probantur, quum ad peregrina forte migrare est*. Un tal diritto poi di proprietà, quantunque ristretto, avanzossi troppo nella Francia in tempo di Carlo Martello: poichè anche le Chiese non padronate furono date a' Laici in feudo, dal che ne vennero le decime infeudate, e crebbe sì tanto la corruttela, che fin anche l' Altare veniva tra i coeredi in parte diviso, del che se ne lamentarono altamente i Padri nel Concilio tenuto a Scialon nel can. 813. riferito nel ca. I. I. XX. *de Jure Patronatus: Perlatum ad nos est*, si dice, *quod inter heredes Ecclesiæ in rebus propriis constitutæ dividantur, & tanta per eam divisionem*

nem

nem simultas oriatur, ut unius Altaris quatuor partes fiant, singulæ partes singulos habeant presbyteros, quod sine discordia & simultate nullo modo geri potest. Unde nobis visum est, quod hujusmodi Ecclesiæ inter heredes dividi non debeant, & si in contentionem venerint, & simultates inter eos surrexerint, per quas Sacerdos suo ibi officio canonice fungi non possit, præcipiatur ab Episcopo Civitatis, ut nullo modo ibi missarum sollemnia celebrentur, donec illi ad concordiam redeant, & pari voto atque consilio illa Sacerdotem Canonice habeat, qui libere ibi suum misterium habere possit. Il dotto Agobardo lamentossi anche altamente di tal abuso; poichè nel trattato *de Dispensat. Ecclesiasticis* al §. 15. così scrisse: *Nunc non solum possessiones Ecclesiasticæ, sed ipsæ etiam Ecclesiæ cum possessionibus venundantur*.

Queste corruttele per altro diedero occasione, che altra idea de' diritti del Padrone si formasse: onde nacque la massima, che al Padrone non spettasse affatto diritto veruno di proprietà, ma per grazia la sola nomina, assegnandosene la ragione, che a niun laico appartener potesse diritto alcuno sopra le cose dedicate al divino servizio. Onde si stabilì, che anche nelle Cappellanie laicali fusse necessaria l'istituzione dell' Ordinario, come quella, che al Cherico già nominato dà il diritto di possedere, e percepire i frutti de' fondi destinati per dote della Chiesa. Si stabilì tale idea per lo notissimo Canone *Piæ mentis* nel Decreto di Graziano, e per lo diritto delle Decretali, nelle quali si rafferma per ogni parte, che 'l Padrone non conferisce, ma che soltanto nomina, appartenendo poi la collazione all'Ordinario colla sua istituzione autorizzata. Ecco in breve l'idea per gli tre tempi, che si

formò

formò de' diritti del Padrone. Ma si deve avvertire, che nel Diritto Canonico avvenuto sia quello stesso che Triboniano nel Diritto Civile Giustinianeo praticò, in cui quantunque avesse cercato dell'antica giurisprudenza abolir le cagioni, lasciò però in gran parte i suoi effetti, col diritto de' quali oggidì viviamo. Lo stesso, io replico, praticò Graziano, e 'l compilatore delle Decretali Raimondo di Pennafort. Ed in effetti per venire al nostro caso, lasciando tante cose superflue, quantunque nella materia del Padronato s' abbia cercato con somma industria, ed avvedutezza abolire, e cancellare dalla memoria degli uomini l' idea suddetta del diritto di proprietà, pure di questa n' è rimasto il precipuo e speciale effetto, qual è d' esser la vera, ed intrinseca natura del Padronato l'esser egli ereditario; come per massima ricevuta è stabilito sì nel Diritto antico Canonico, che nel Diritto delle Decretali. E d' onde ciò proviene, se non che dal suddetto diritto di proprietà, la di cui inalterabile natura si è di tramandarsi agli eredi tutto e quanto, che per diritto tale di proprietà si possiede?

E' dunque d'inalterabile natura del Padronato essere ereditario, siccome dall' intero titolo *de Jure Patronatus* rilevasi, e propriamente dal Capitolo 2. dal Capitolo *si plures*, dal Capitolo *Filiis* 16. *qu.* 7. dalla Clementina *Plures*, e da infiniti altri luoghi, sopra cui, riflettendo gli autori del Diritto Canonico, tutti han conchiuso comunemente, che per sua natura ed essenza il Padronato sia ereditario. Quindi Covarruvia nel *lib.* 11. *cap.* 18. delle sue varie risoluzioni così raffermò: *Quamobrem adnotandum erit, jus Patronatus Ecclesiasticum ex propria natura ad heredes etiam extraneos transire, & hereditarium esse, glossa in c. Considerandum*

randum 16. qu. 7. Da ciò ne dedusse il lodato autore questa massima : *Jus Patronatus Ecclesiastici non transire in Patroni filium, qui ejus heres non sit, aut hereditatem patris repudiaverit*. Lo stesso raffermò il dotto Gonsalez su questo titolo al *cap.* 2., ove da' principj suddetti dedusse questa massima, che se'l fondatore serba il Padronato per se, e suoi figli, si debba intendere di questi nel caso, che sieno eredi: *Quod si in fundatione*, egli scrisse, *Ecclesiæ a Patrono reservatum fuit Jus Patronatus pro se & filiis suis, id intelligitur factum non ut filiis, sed ut heredibus.*

Eccoci dunque alla risoluzione della nostra contesa, in cui, se secondo il fatto sopra rapportato nella prima legge della fondazione fatta da Pietro Trusciglio del Padronato suddetto per decoro di sua famiglia, per le parole dopo nella dispositiva soggiunte, *per suoi eredi e successori qualsivogliano*, nasce dubbio, se tal Padronato familiare, o pure ereditario reputare si debba, tal dubbio rimane già, secondo i dettami sopra rapportati, deciso: poichè essendo la natura del Padronato di qualità ereditaria, il dubbio secondo questa devesi risolvere; dovendosi le cose dubbie a tenore dello stato naturale, e non avventizio decidere. Sicchè la qualità naturale prevaler deve all'accidentale, qual è la suddetta qualità o familiare, o gentilizia. Ma per potersi ciò dilucidare maggiormente mi si permetta, che brevemente spieghi l'origine di tal Padronato gentilizio. Nacque fin dal V. secolo la costumanza presso i nobili, che ognuno di questi ne' suoi villaggi vi si costruisse una Chiesa per uso della sua famiglia. Il Concilio tenuto in Agadè nell' anno 506. *can.* 21. così tal Consuetudine rammenta: *Si quis etiam extra Parochias, in quibus legitimus est, orato-*

oratorium in agro habere voluerit, reliquis festivitatibus, ut ibi Missas teneat propter fatigationem familiæ, justa ordinatione permittimus: Pascha vero, Natale Domini, Epiphania, Ascensione Domini, Pentecosten, & Natalem S. Joannis Baptistæ, vel si qui maximi dies in festivitatibus habeantur, non nisi in civitatibus, aut parochiis teneant. Clerici vero si qui in festivitatibus, quas supra diximus, in Oratoriis, nisi jubente aut permittente Episcopo, Missas facere aut tenere voluerint, a communione pellantur. La quale usanza crebbe tanto, che quasi i laici si vergognavano portarsi alle Chiese Parocchiali, per intendere i divini Ofizj: onde nel Concilio di Pavia dell' ann. 855. questo loro venne inculcato: *Quidam vero laici, & maxime potentes, ac nobiles, quos studiosius ad prædicationem venire oportebat, juxta domus suas Basilicas habent, in quibus divinum audientes Officium, ad majores Ecclesias rarius venire consueverunt, & dum soli afflicti, & pauperes veniunt, quid aliud, quam ut mala patienter ferant, prædicandum illis est?* Ecco dunque l'origine del Padronato familiare, il quale provenne dalla detta consuetudine de' nobili, che reputarono tali Chiese da esso loro fondate, come per uso della lor famiglia, o de' fondi, entro cui dette Chiese fondavano; onde venne l'usanza di riservarsi il Padronato, o a'loro discendenti di sangue, o pure a' possessori degli stessi fondi. Quindi ne nacque o'l Padronato gentilizio o'l Padronato reale, e feudale, che siegue il possessore dello stesso fondo colla stessa universalità de'beni, a differenza del padronato personale, che alli soli eredi si trasmette. Dalle cose sin ora dette si ravvisa, che la qualità familiare data al Padronato sia una qualità estrinseca, ed avventizia, per dir così, al suo

essere

essere naturale, qual è la qualità ereditaria. E chi può contenderci, che nel dubbio, per lo stato naturale della cosa, e non per l'avventizio giudicare dobbiamo? In effetti per appartarci da tal regola, bisogna, che la qualità estrinseca, o lo stato avventizio della cosa abbia una pruova certa ed indubitata, e di tal peso, che alterar possa lo stato naturale dell'affare. Quindi per reputarsi il Padronato familiare, bisogna, che la lettera della fondazione sia certa, chiara, ed indubitata, lo che non concorrendo nel nostro caso, uopo è di dire, che 'l Padronato fondato dal Truseiglio sia ereditario semplicemente, niente ostando l'enunciativa, che egli faceva tal Padronato per decoro di sua famiglia; perchè a questa prevale la dispositiva, che in contrario leggesi.

Questo è quanto ho potuto riflettere, benchè debolmente su la presente contesa, trattata secondo i suoi veri principj. Passo ora a riflettere al caso, che si controverte su le ragioni, che nascono dallo stesso fatto. Ed in primo luogo riflettendo alla fondazione, ancorchè tal Padronato fosse familiare, pure egli non potrebbe essere tale presentemente, ritrovandosi già estinta, e da molto tempo, la famiglia del fondatore Trusciglio. Egli allorchè fondò tal Padronato, disse fondarlo *per decoro della famiglia Trusciglio*. Or da queste parole nasce il dubbio, se abbia inteso della sua famiglia effettiva, o anche della contentiva, e se sotto nome di famiglia, abbia contemplato i soli mascoli agnati, o pure le agnate, e loro mascoli discendenti. Sopra qual quistione, quantunque molto diffusamente abbiano scritto i Prammatici, restringere però con facilità si possono i loro diversi sentimenti a questa distinzione: O il testatore nomina generalmen-

D te,

tè, e senza veruna distrizione il suo casato, la sua famiglia, ed in tal caso anche la contentiva si sottintende; o per opposto nomina la sua famiglia con parole a lui stesso relative, ed in questo aspetto i soli discendenti si credono invitati, siccome scrisse de Marinis nel *lib.* 1. alla Risoluzione 132. ed ivi i suoi Addenti. Se poi sotto nome di famiglia si comprendano i soli agnati, o pure le femine agnate, e loro mascoli, ciò ben seppe risolverlo il Cardinal de Luca nel suo Discorso 22. 23. e 24. *de Jure Patronatus*, ove disse, che secondo l'uso d'Italia il nome di famiglia apposto senza la parola *discendenza*, non comprenda, se non che i soli agnati: imperciocchè la *discendenza* notando la legittima successione unita colla parola *famiglia* fa, che questa comprenda non i soli agnati, ma anche le agnate. Or premessa detta massima, è indubitato, che qualora il suddetto Padronato fusse familiare, estendere non si potrebbe al nostro Avversario, come discendente da Francesca Scala, la di cui madre fu nipote, o pronipote del fondator Trusciglio, come figlia di Francesca Trusciglio germana, atteso che egli il fondatore, quando disse nella fondazione *per decoro di sua famiglia*, non vi soggiunse la parola *discendenza*. E se taluni Dottori han creduto, che sotto il nome di famiglia, si sottintenda anche la femina agnata, ciò intender devesi di quelle femine, che sono figlie di qualche agnato, non di quelle, che sono figlie dell'agnata, come è nel caso nostro, in cui l'Avversario discende per linea materna, o averna non dal fondatore, ma dalla di lui sorella.

Ma noi siamo fuor d'ogni dubbio, che tal Padronato sia stato fondato colla qualità ereditaria soltanto: imperciocchè allora quando il fondator Trusciglio dimandò

la

la grazia all'Ordinario di poter essere i Cappellani *ad nutum*, ed amovibili da perpetui, ch'erano stati instituiti nella prima fondazione, non rammentò tal Padronato, se non che da tramandarsi colla qualità ereditaria: ecco le sue parole, siccome dal *fol.* 20. *a t. Giacchè si ritrova in atto della S. Visita, tanto nell' occasione della presente vacanza, quanto per le future s'istituisse il Cappellano da lui e suoi eredi, da presentarsi ad nutum, ed amovibili.* Se egli avesse inteso nella prima fondazione detto patronato con qualità gentilizia e familiare instituire, certamente, che in questa mutazione, che può, come una seconda fondazione riputarsi, espressato l'avria. Adunque se quì altro, se non che la semplice nuda qualità ereditaria, non rammenta, è pruova assai certa, che nella prima la sola qualità ereditaria di detto Padronato abbia inteso di formare. Confermar si possono tutte dette cose dalla disposizione testamentaria d'esso fondatore, ch' esiste negli Atti. Imperciocchè, quantunque la legge della fondazione considerare si debba, non è però, che nascendo su la sua intelligenza dubbio alcuno, non si possa questo dalla testamentaria disposizione, o in di lei mancanza dalla osservanza susseguita dilucidare. Esaminiamo dunque il testamento d' esso fondatore, per rilevarne quello, ch' è più confacente al caso della controversia presente.

Il summentovato fondator Trusciglio acquistò detto Padronato a'29. Settembre del 1642. Fece poi il suo ultimo nuncupativo testamento, in cui istituì erede universale e particolare Francesca Trusciglio sua germana. Egli in tempo di tal testamento non avea discendenti nè mascoli, nè femine: onde istituì erede detta sua germana, ed alla medesima lasciò detto Pa-

dronato, costituendola come un Colonnello per tal Padronato; onde noi non più dobbiam considerare la qualità di detto Padronato per rispetto de' discendenti o mascoli, o femine di detto Trusciglio; poichè egli ebbe la disavventura di vedere la sua prosapia da esso lui discendente in lui stesso finire, ed estinguersi; ma bensì dobbiamo considerarlo per rapporto a Francesca erede istituita, cioè a dire, qual qualità egli abbia voluto imprimere a coloro, che da essa Francesca in progresso del tempo avessero potuto discendere per l'acquisto di tal Padronato. Egli certamente volle, che da Francesca si tramandasse agli altri colla qualità ereditaria. Ecco l'aperta lettera del testamento, ove rammentando il fondatore le robe donate per fondo di tal Cappellania, soggiunse così: *Voglio, che s'intendano per detto Jus Padronato di detta mia Cappellania di S. Cataldo, e che dopo seguita la morte di detto D. Francesco Maddalone Cappellano, detta Francesca mia erede, e suoi eredi e successori abbiano ampla potestà, che possano presentare, nominare, ed eleggere un altro Cappellano, purchè sia della casata Trusciglio a loro beneplacito, ritrovandosi in abito Clericale, e non ritrovandosi in abito Clericale, ciascuno delli figli legittimi, e naturali di Gio: Perrotta Trusciglio, purchè stanno in abito Clericale, ed in difetto delle sopraddette, l'avrà da nominare uno de' figli di Mario Trusciglio, che si troverà in abito Clericale, e di tal maniera si farà detta nomina, ed elezione da Francesca Trusciglio, e suoi eredi &c. con presentarli, ed assegnarli li soprascritti beni stabili, ut supra assegnati per Jus Padronato, come la cutura all' Aridonniche*. Dalla quale dispositiva si ravvisa con troppa certezza, che 'l Padronato summentovato l'abbia il Trusciglio voluto formare

di

di qualità ereditaria folamente, a cagion che coſtituitone di queſto il ſuo erede Colonnello, non conſiderò al di lui godimento, ſe non che gli eredi, e ſucceſſori di detto ſuo erede.

Si conferma maggiormente detto mio argomento da quello, che in detto teſtamento ho veduto, che'l teſtatore ſuddetto, in tempo feceſi tal teſtamento, era ad eſſo lui ſuperſtite Mario Truſciglio, poichè gli laſcia un legato, quindi ſe volea tal Padronato familiare, l'avrebbe a detto ſuo germano laſciato, il quale già avea figli rammentati da eſſo teſtatore in tal ſuo teſtamento: onde ſe non ha conſiderato e contemplato i ſuoi proprj nipoti della ſteſſa ſua proſapia, è molto certo, anzi che indubitato, non aver inteſo fare tal Padronato gentilizio, non avendolo laſciato a coloro, che la ſua famiglia rappreſentavano, ma bensì alla ſua ſorella, con cui la di lui agnazione andava a finire ed eſtinguerſi. Si avvalora maggiormente tutto ciò da quello, ch' egli diſpoſe per riſpetto alla ſepoltura formata entro la ſteſſa Chieſa di S. Cataldo ſuo Padronato colle parole ſeguenti: *Item voglio ed eſpreſſamente comando, che nella Cappella di S. Cataldo Jus Padronato vi ſi poſſano ſeppellire l'infraſcritte perſone, cioè Franceſca Truſciglio mia ſorella ed erede, Gio: Perrotta Truſciglio, e ſuoi eredi e ſucceſſori ex linea maſculina tantum, con titolarſi della mia caſata Truſciglio, ſolamente concedo licenza, che vi ſi poſſano ſeppelire Lucrezia, ed Eleonora Perrotta tantum figlie di detta mia ſorella, e miei nipoti, e non le loro diſcendenze nè maſculine, nè feminine*. Dalla quale diſpoſizione naſce urgentiſſima congettura, che 'l Padronato anzidetto non lo abbia egli voluto familiare. Imperciocchè ſe nella ſepoltura, ch' è un diritto onorifico

de' Padroni è proibito , che si fussero seppellite le discendenze mascoline, e feminine de' suoi nipoti *ex sorore*; maggiormente non deesi credere queste invitate al godimento di detto Padronato.

Egli è vero, che detto testatore dispose in questo stesso testamento , che dopo il Cappellano Maddalone , i Cappellani futuri *pro tempore* avessero dovuto essere della casata Trusciglio colle parole, che seguono : *E che dopo seguita la morte di detto D. Francesco Maddalone, detta Francesca mia erede, e suoi eredi e successori abbiano ampla potestà, che possano presentare, nominare, ed eleggere un altro Cappellano, purchè sia della casata Trusciglio a loro beneplacito, ritrovandosi in abito Clericale, e non ritrovandosi in abito Clericale, ciascuno de' figli legittimi, e naturali di Gio: Perrotta Trusciglio si abbia da eleggere, presentare, e nominare alcuno delli figli del detto Gio: Teseo Trusciglio, o figlio legittimo e naturale di Pietro Gio: Maddalone Trusciglio, purchè stanno in abito Clericale, ed in difetto delle sopraddette si avrà da nominare uno delli figli di Mario Trusciglio, che si troverà in abito Clericale, e di tal maniera si farà detta nomina ad elezione da Francesca Trusciglio, e suoi eredi*: ma tutte queste chiamate non portano altro , se non che essere il Padronato suddetto nella sua parte passiva familiare; non però che tale anche sia il suo diritto attivo, poichè secondo scrisse il Cardinal de Luca argomentar non si può della qualità del Padronato passivo all' attivo, dimodochè quella qualità, la quale ha nella sua parte passiva , la stessa poi concorrer debba nell'attiva. Queste sono le proprie parole del cennato Autore nel suo *disc.*28. *Scribentes in contrarium, insistebant in eo, quod natura unius ex dictis Patronatibus regulat al-*

alterum ... verum in sensu etiam veritatis dicebam, quod quidquid sit in dicto casu, in quo qualitas passiva, non quidem necessariam probationem, sed adminiculum efficax inducere videtur, non bene argumentum procedit e converso, quum passim detur Jus Patronatus activum hereditarium, ac ad extraneos transitorium, firmo remanente passivo in genere vocato per fundatorem. Dunque niente può giovare al nostro Avversario un sì fatto argomento della parte passiva di detto Padronato all'attiva: nè per altro tal Padronato passivo, che in questo testamento leggesi, può arguire perpetua la qualità familiare nella parte attiva del suddetto: imperciocchè il testatore col sopraccennato testamento non istituì perpetuamente tal passivo Padronato alla famiglia Perrotta Trusciglio, o Teseo Trusciglio, ma a certe, e determinate persone, cioè a' figli de' medesimi: onde oltre il grado de' medesimi non potrà egli più estendersi. E' vero, ch'egli disse sul principio di doversi nominare uno della famiglia Trusciglio; ma molte volte il nome generico di famiglia si prende per dimostrativo, e non qualificativo, come scrivono i Prammatici; e molte volte ancora tal nome universale si ristringe, allorchè il disponente soggiugne certi, e particolari gradi per la sua disposizione, come nel caso nostro, in cui avendo premesso il doversi nominare per Cappellano uno della famiglia Trusciglio, immediatamente soggiugne certi, e determinati gradi di coloro, che al detto Padronato per Cappellani invitar volle: Nè fa al caso, che la nomina del medesimo l'abbiano sempre avuta gli agnati della famiglia Trusciglio; poichè ciò non addita, che'l Padronato sia familiare, desumendosi l'argomento dall'osservanza, essendo ciò un atto equivoco, e non univoco, provennero, che detti

agnati

agnati ſieno ſtati eredi, e come tali abbiano preſentato il Cappellano: *Si enim hæc*, ſcriſſe il lodato *de Luca* al ſuo *diſc. 60. de Jure Patronatus*, *obſervantia deducatur ad probandam gentilitiam*, *vel familiarem qualitatem*, *ex eo*, *quod præſentationes longo temporis ſpatio factæ ſint per ſolos deſcendentes*, *vel ſanguine conjunctos*, *abſque extraneorum miſtura*, *ſive per ſolos maſculos*, *neglectis feminis*, *cum ſimilibus*, *id ſolum*, *ac de per ſe curare non ſolet*, *quoniam a caſu id provenire potuit*.

Anzi l' oſſervanza tanto per la qualità attiva, che paſſiva di tal Padronato è in contrario; poichè nel 1703. fuvvi lite tra Pietro Truſciglio juniore diſcendente da Mario, e Franceſco d' Amico già preſentato Cappellano. Preteſe eſſo Pietro, come uno della famiglia conſiderata dover venire preferito all' altro, ch' era eſtraneo: e pure quantunque il ſuddetto Pietro nella Curia di Cirò favorevole al ſuo intento, avuta ne aveſſe la ſentenza; riportataſene però l' appellazione al Metropolitano, queſti con ſentenza paſſata in coſa giudicata rivocò la prima, e deciſe a favore di detto Franceſco d'Amico, il quale per quanto viſſe, continuò ad eſſer Cappellano, e ad eſſo lui dopo morto gli ſuccedè D. Nicolò Antonio di Grazia, che morì nel 1761. in qual tempo poi fu detta Cappellania conferita al mio Cliente. Rilevaſi la verità di tali fatti dal detto de' teſtimoni ſu l'articolo VI. e da legittima copia di detta ſentenza preſentata negli Atti, e finalmente deeſi avvertire, che 'l noſtro Avverſario ſia figlio di Franceſca Scala diſcendente da Lucrezia Perrotta, la quale nel mentre, che maritoſſi con Antonio d' Amico fè ampia rinuncia in beneficio di Giovanni Perrotta fratello di tutte e qualſivoglia-